

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA
- Ufficio Attività Istituzionali -

Classificazione di DR Campania

Processo: **Lavoratori**

Macroattività: indirizzi normativi/operativi

Attività: indirizzi normativi/operativi

Tipologia: richiesta indirizzi pareri

Fascicolo: **AMIANTO**

Cartella: **COMUNICAZIONI A SEDI**

Napoli, 17/12/2008

AI SIGNORI DIRIGENTI
DELLE SEDI

TUTTE

AI RESPONSABILI
DELLE UNITA' DI

AVERSA / CASTELLAMMARE

COORDINATORE CONTARP

Interno

Oggetto: Problematiche connesse all'istruttoria delle istanze per benefici previdenziale ai sensi della Legge n.257/92 s.m.i.

Lavoratori non soggetti all'assicurazione INAIL

Istruzioni operative.

Si segnalano alcune problematiche evidenziate dallo scrivente ufficio in merito alla istruttoria della domande presentate dai lavoratori non assicurati INAIL.

In particolare, i seguenti punti:

1. alla individuazione di eventuali "requisiti minimi" del curriculum al fine della "**conformità**" dello stesso modello allegato al Decreto Interministeriale del 27/10/2004;
2. alla conformità o meno del suddetto curriculum nel caso in cui, in particolare, non venga specificata la lavorazione svolta dal lavoratore tra quelle previste dall'art.2, comma 2, del citato decreto;
3. alla esplicitazione, infine, dei criteri identificativi delle figure preposte – nell'ambito delle varie pubbliche amministrazioni – alla sottoscrizione del curriculum in qualità di datori di lavoro.

Con riferimento al primo punto, si ritiene che l'allegato al predetto decreto individui inderogabilmente i "requisiti minimi" che il curriculum dei lavoratori non assicurati INAIL deve contenere ai fini della validità dello stesso, né all'Istituto è consentito di ammetterne una diversa formulazione in luogo di quella prevista dalla disposizione ministeriale.

Sul secondo punto, si rileva che indubbiamente la normativa presenta aspetti che possono ingenerare in qualche caso incertezze. In effetti l'art.3, comma 3, del decreto prevede l'esplicita indicazione delle attività lavorative, mentre l'allegato 2 prevede invece l'esplicita indicazione delle mansioni e dei reparti che nei periodi indicati, hanno comportato esposizione all'amianto. Si ritiene quindi che il solo rilascio da parte del datore di lavoro del curriculum così redatto costituisca motivo sufficiente per consentire all'INAIL, l'avvio del procedimento di accertamento. Sarà compito della Contarp l'individuazione della specifica attività lavorativa tra quelle tassativamente previste all'art.2 comma 2.

Infine, si ritiene che il curriculum possa considerarsi validamente sottoscritto ove riporti il timbro con il nome leggibile e la firma del responsabile dell'Unità dalla quale dipende il lavoratore, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione interessata che individuano un livello più elevato

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. L. Matarese)